DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLE PENE DETENTIVE NON SUPERIORI A DICIOTTO MESI

Art. 5

Relazione alle Camere

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessita' di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entita' numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonche' al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.

Versione in vigore dal 16 dicembre 2010, non più in vigore dal 21 febbraio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi
Estremi	Legge 26 novembre 2010, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-all-esecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene/art-5-relazione-alle-camere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it